

Buona Scuola

L'AIMC in Audizione

Dal pomeriggio del 24 gennaio u. s., gli otto schemi di decreti legislativi in attuazione della delega prevista dalla legge 107/15 della Buona scuola sono giunti all'esame delle Commissioni Istruzione di Camera e Senato per consegnare al Governo il parere (non vincolante) entro il 17 marzo p.v.

Il 27, hanno preso il via le audizioni informali delle categorie interessate all'attuazione della Buona scuola, a iniziare dalle associazioni professionali e dai sindacati.

L'AIMC è intervenuta sia alla Camera che al Senato, segnalando aspetti promettenti e punti di criticità relativi agli otto decreti approvati in CdM. Senatori e onorevoli hanno raccolto proposte di modifica, perplessità e richieste emerse in sede di dibattito per la messa a punto degli otto decreti nei tempi stabiliti. Di seguito, il testo depositato dall'AIMC alle Audizioni sugli otto schemi di decreti legislativi che può essere utile conoscere per entrare direttamente nella logica delle varie "questioni" oggetto di discussione.

Onorevole Presidente, onorevoli componenti della VII Commissione Istruzione di Camera e Senato, grazie per quest'occasione di ascolto che viene offerta all'associazionismo professionale.

L'importanza delle tematiche e la complessità delle stesse meriterebbero tempi distesi e congrui che, in sede di Audizione, ovviamente non possono essere impiegati. Per questo motivo e per utilizzare al meglio il tempo disponibile si procederà in maniera schematica, tentando di riuscire ad esaminare tutti gli otto schemi di Decreto.

N. 377: Schema di Decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione.

Lo schema di Decreto mira a ridefinire, in maniera organica, la formazione iniziale e l'accesso ai ruoli alla scuola secondaria, atto di per sé meritevole e necessario. Sussistono, però, secondo l'AIMC varie criticità che intendiamo porre alla vostra attenzione.

Innanzitutto, in coerenza con il sistema fino a ora adottato e con la normativa internazionale, sarebbe opportuno mantenere il valore "abilitante" al titolo conseguito al termine dell'anno di specializzazione. In tal modo, si renderebbe maggiormente chiaro il percorso di formazione iniziale-abilitazione-entrata in ruolo sia per la scuola statale sia per quella paritaria. Entrando nello specifico, la via della regionalizzazione dei concorsi introdotta negli ultimi anni non sembra abbia portato risultati positivi, per cui si ritiene che si debba arrivare a un'uniformità nazionale di criteri valutativi e di processo.

All'articolo 5 sono definiti i requisiti di accesso, ma non convince la previsione, al comma 1 lettera b, che almeno 6 crediti sui 24 CFU debbano essere previsti in almeno 3 dei 4 ambiti. Vista l'importanza dei 4 ambiti, si ritiene debbano essere garantiti almeno 4 crediti in ciascuno dei 4 ambiti. Alle università si chiede di facilitare percorsi unitari di acquisizione dei 24 CFU.

All'articolo 6 sono determinate le prove di esame: mentre si svolge quest'Audizione, sul territorio nazionale si stanno ancora svolgendo le prove del concorso a cattedra, iniziato in questo stesso periodo dell'anno scorso. Rendere complicato un concorso non significa renderlo efficiente ed efficace al fine della selezione dei "migliori". Riteniamo che una sola prova scritta possa essere sufficiente a valutare sia la competenza disciplinare sia quella metodologica-didattica del candidato. La prova orale, inoltre, non può essere limitata alla valutazione delle conoscenze disciplinari. Pertanto, appare percorribile la strada della lezione simulata che ha caratterizzato i recenti concorsi a cattedra.

All'articolo 8 pare un grave vulnus alla riserva contrattuale la possibilità, prevista al comma 3, che la determinazione del trattamento economico sia determinata dal MIUR. È necessario determinare all'interno di questo Decreto – non in successivi provvedimenti – l'esatto rapporto fra ore di impegno formativo e ore di supplenze che il docente contrattista debba svolgere durante il secondo e terzo anno.

L'articolo 13 sembra vessatorio, nella previsione del comma 7, della necessità del superamento di un nuovo concorso per i candidati che, per qualunque ragione, non abbiano completato il percor-

so triennale. Si rende necessario, visto l'iter triennale di accesso al ruolo, ridefinire modalità e significato dell'anno di prova previsto dalla normativa, di cui non si fa cenno all'interno dell'articolato.

Nel Decreto, infine, manca la previsione di percorsi abilitativi per i docenti in servizio a tempo indeterminato in altri segmenti dell'istruzione. Questo accade già oggi e danneggia ingiustamente il personale della scuola dell'infanzia e primaria, creando disparità inammissibili di trattamento e penalizzando mobilità in verticale e sviluppo professionale

N. 378: Schema di Decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

A quarant'anni dall'innovativa Legge n. 517/77 si aspettava sicuramente di più da questo schema di Decreto. Positiva la previsione – che, però, sembra solo teorica – di una maggiore sinergia tra vari soggetti istituzionali, funzionale al progetto di vita della persona con disabilità. Molto positiva la previsione di tempi certi per l'iter, oggi inadeguato, per la certificazione ex legge n. 104. La mera previsione, però, senza azioni di controllo rischia di restare solo un lontano parametro di riferimento. Preoccupa, infatti, il ritorno costante della frase di salvaguardia: *“è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili prevista a legislazione vigente”*.

La previsione della “Certificazione e Valutazione diagnostico-funzionale” risponde correttamente alla logica dell'ICF ma, nella stessa ottica, vanno chiarite modalità e composizione della Commissione redattrice della stessa e di tutti i soggetti interagenti.

All'articolo 15, comma 4, è degna di plauso la previsione di un'apposita formazione sui temi dell'inclusione per i dirigenti scolastici; all'articolo 16, comma 3, si respinge quanto previsto per la continuità di didattica. Non si ritiene coerente, infatti, con l'intero sistema normativo la previsione di conferire al docente con contratto a tempo determinato un ulteriore contratto per l'anno successivo da parte del dirigente scolastico. Non così si risolve il problema della continuità scolastica.

Valutiamo positivamente l'obbligo di permanenza del ruolo decennale.

379: Schema di Decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale

Nel suo complesso si valuta positivamente la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, ma all'articolo 5, comma 1, lettera e, non si condivide l'utilizzo delle unità di apprendimento. Quanto previsto non corrisponde assolutamente al significato che, alle stesse, è dato comunemente nel mondo pedagogico-didattico. Certificare le competenze con riferimento alle unità di apprendimento non potrà che generare confusione e difformità con il resto del sistema di istruzione.

N. 380: Schema di Decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.

Considerare l'infanzia nella fase 0-6 fondamentale per lo sviluppo dei bambini è sicuramente un principio condiviso al pari della previsione del sistema integrato di educazione e di istruzione. In quest'ottica, però, se si parla di diritto della persona, come Repubblica, non ci si può limitare alla previsione del 33% del soddisfacimento della richiesta. La vera novità sarebbe la generalizzazione almeno dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia.

Per quanto riguarda i poli per l'infanzia, il rischio è che la scuola dell'infanzia – scuola a tutti gli effetti – divenga la “coperta” tirata ora verso il nido ora verso la scuola primaria. Si ribadisce, ancora una volta, che è imprescindibile garantire la continuità del percorso della scuola dell'infanzia all'interno del primo ciclo; per cui, prevedere poli per l'infanzia composti esclusivamente da nido e scuola dell'infanzia rischia di invalidare il percorso che il Paese ha faticosamente portato avanti negli ultimi decenni. Va ricordato che la cultura dell'istituto comprensivo tarda ancora a divenire cultura diffusa e condivisa.

Per quanto riguarda la qualificazione universitaria del personale, pur comprendendone le ragioni legate al preesistente, sembrano poco coerenti i percorsi previsti; infatti, solo modificando i curricula universitari di Scienze della Formazione Primaria, il titolo di studio sarebbe adeguato a gestire la fascia di età 0-3.

La previsione dell'articolo 9 è poco attenta a favorire effettivamente il soddisfacimento delle richieste delle famiglie. Andrebbero previste forme adeguate di sostegno economico/fiscale per rendere effettivamente esigibile il diritto ai percorsi previsti dal presente schema di Decreto.

Preoccupa, infatti – e questo vale per tutti gli otto schemi di Decreto – che le coperture finanziarie siano legate al fondo di cui all'articolo 1 comma 202 della Legge 107/15. Pare un “fondo senza fondo” che non può essere considerato fonte inesauribile. Si sa che i migliori intenti naufragano miseramente per mancanza di copertura economica.

N. 381: Schema di Decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente.

Anche per quanto riguarda diritto allo studio, famiglia e studenti si avevano sicuramente attese ben diverse. La previsione del “*senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica o per gli Enti locali interessati*” mina alla base la trasformazione di diritto allo studio da diritto dichiarato a diritto esigibile. Le varie previsioni presenti nello schema di Decreto non fanno altro che mettere a regime pratiche e modalità già esistenti.

N. 382: Schema di Decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività.

La valorizzazione delle arti, stimolo alla creatività, è sicuramente elemento qualificante del Sistema nazionale di istruzione e formazione. Appare, però, poco coerente con il vigente assetto curricolare la previsione dell'articolo 1, comma 2 che lo “*studio, la conoscenza e la pratica delle arti*” siano requisito fondamentale del curriculum. Allo stato attuale, la promozione dell'arte in entrambi i cicli rischia di diventare un’“aggiunta” ai percorsi formativi, la cui integrazione al curriculum e alla previsione delle Indicazioni nazionali è lasciata alla “creatività” delle istituzioni scolastiche autonome. Anche in questo caso la meritoria intenzione rischia di essere penalizzata dalla clausola di invarianza finanziaria.

Strumentazioni necessarie, ambienti idonei, collaborazioni di esperti esterni hanno costi che solo se coperti adeguatamente possono garantire l'effettiva diffusività delle arti e la realizzazione degli obiettivi prefissati.

N. 383: Schema di Decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero.

Per quanto concerne la scuola italiana all'estero si avverte la necessità del potenziamento strutturale e organico di questo baluardo della cultura italiana e della lingua italiana nel mondo.

Va migliorato principalmente il rapporto tra MIUR e Ministero degli Esteri, considerando le specificità culturali e formative delle scuole italiane all'estero. Va valorizzato ulteriormente il personale docente e dirigente con particolare attenzione alla gestione del personale precario.

N. 384: Schema di Decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.

Anche per quanto riguarda lo schema di Decreto sulla valutazione si attendeva maggiore coraggio soprattutto riguardo il superamento delle logiche della valutazione sommativa e una maggiore aderenza alla valutazione delle competenze, piuttosto che delle conoscenze e abilità disciplinari. Per quanto riguarda lo svolgimento degli esami di Stato, accogliamo positivamente l'uscita della prova Invalsi dalle prove di esame e, quindi, il ritorno alla vera ratio dell'esistenza delle stesse. Resta inspiegabile, però, il perché i risultati delle stesse debbano avere visibilità nella documentazione che accompagna l'alunno.

Assolutamente non condivisa, a tal proposito, è la previsione dell'articolo 21 comma 5, che prevede che i risultati delle prove Invalsi possano essere tenuti a riferimento dall'università per l'inserimento nei percorsi accademici.

È da accogliere positivamente la semplificazione delle modalità di svolgimento dell'esame di fine del primo ciclo e dell'esame di Stato nella secondaria di II grado.

La previsione, invece, dell'ammissione dell'esame finale con la media del 6 può essere accolta positivamente solo se agganciata alla previsione di correttivi che impediscano prevedibili situazioni “limite”.